

DELIBERE AD ESSO INERENTI

APPROVATE DEFINITIVAMENTE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITÀ.

Con l'approvazione da parte del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. N.17, il 25 settembre scorso, è terminato il cammino della modifica al Regolamento di Igiene e Sanità.

La procedura ebbe avvio alla fine del 2000 ma subì un rallentamento a seguito della bocciatura di una prima formulazione volta ad affidare agli organi tecnici dell'ASL il rilascio delle autorizzazioni igienico sanitarie come già da qualche anno sta avvenendo per le concessioni edilizie rilasciate dai funzionari comunali.

Le variazioni approvate riguardano la riduzione dell'altezza minima dei locali sotterranei da 3,50 a 3,00 metri, rendendo più agevole il recupero degli scantinati.

E' stata anche introdotta la possibilità di derogare dalle altezze minime obbligatorie (fissate con Decreto in m.2,70 e m.2,40 per corridoi, disimpegni, bagni etc.) negli interventi in cui si debbano tutelare gli allineamenti o le preesistenze di edifici di valore storico ed artistico o nei casi in cui si recuperino costruzioni già utilizzate per funzione abitativa.

Viene infine eliminato un articolo, peraltro mai utilizzato, che per la sua scarsa definizione e l'eccessiva discrezionalità risultava di dubbia legittimità e correttezza.



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

---- * ----

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

Seduta del 29 APRILE 2002

Oggetto: Modifiche al Regolamento di Igiene e Sanità - Recepimento del parere dell'A.S.L.

L'anno duemiladue, addì ventinove, del mese di Aprile, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del Palazzo Comunale, sede della riunione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Si procede all'appello secondo il seguente elenco dei Consiglieri:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1- MANFREDI Prof. Giuseppe (SINDACO) | 11- CORCIARINO Rag. Renato |
| 2- OLIVERO Rag. Marina in Firinu | 12- COSTAMAGNA Sig. Paolo |
| 3- BALLARIO Sig. Maurizio Giovanni | 13- DOGLIANI Sig. Gianfranco |
| 4- BARBERIS Sig.ra Silvana in Arese | 14- FRANCO Rag. Valter |
| 5- BARBERO Dr. Biagio | 15- LONGOBARDI Dr. Angelo |
| 6- BARBERO Sig. Pietro | 16- MANGANIELLO Cav. Ferdinando |
| 7- BELLONE Sig. Giuseppe | 17- MANINI Sig. Ernestino |
| 8- BLANDINO Dr. Franco | 18- MANTINI Avv. Anna in Griva |
| 9- BRUNO P.I. Franco | 19- RINERO Dr. Emilio |
| 10- COMINO Sig. Michele | 20- TALLONE Dr. Mariano |
| | 21- VIGLIETTA Rag. Giovanni |

Assume la Presidenza, nella sua qualità di Presidente, la Sig.ra OLIVERO Marina con la partecipazione del Segretario Generale MORRA Dr. Carlo.

A seguito dell'appello nominale fatto dal Segretario Generale risultano assenti i Consiglieri di cui ai nn. 8, 15, 16 (dim.), 18 e 19 e così presenti n. 15 su 20 assegnati al Comune ed è altresì presente il Sindaco.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Balocco Sig. Francesco, Bergia Sig. Maurizio, Bruno Sig. Gian Giorgio, Cagliero Ing. Giorgio, Grosso Dr. Luigi, Paglialonga Dr. Vincenzo.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

CM/fr

DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 43 29/04/2002 Modifiche al Regolamento di Igiene e Sanità - Recepimento del parere dell'A.S.L.

Si dà atto che, dopo l'inizio della seduta e prima della trattazione del presente argomento, sono giunti in aula la neo-Consigliera Cottone ed i Consiglieri Mantini, Longobardi e Blandino mentre si è definitivamente allontanato il Consigliere Costamagna e sono temporaneamente assenti i Consiglieri Viglietta, Dogliani, Mantini ed il Sindaco ed i presenti sono ora 15.

Si dà altresì atto che durante la trattazione del presente argomento rientrerà in aula il Sindaco mentre si allontanerà definitivamente il Consigliere Blandino ed i presenti alla votazione saranno 14 più il Sindaco (15).

Il **PRESIDENTE** dà quindi la parola all'Assessore **CAGLIERO** il quale illustra la proposta come presente in atti,

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire ed il Presidente pone ai voti la proposta e così,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 21 dicembre 2000 "*Regolamento di Igiene - Modifiche*";

Considerato che tale delibera venne inviata all'A.S.L. 17 al fine di ottenere il parere di rito propedeutico al successivo rilascio del parere da parte del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza;

Preso atto che con nota del 28 febbraio 2001 prot. n. 5622 l'A.S.L. 17 comunicava il proprio articolato parere contrario alla modifica dell'articolo 235;

Preso atto che la L.R. 5 del 15 marzo 2001, in attuazione del D. Lgs. 112/98, ha mutato le competenze in materia di approvazione dei Regolamenti di Igiene Comunali affidando tale incombenza esclusivamente all'A.S.L. locale e che, pertanto, il predetto regolamento è stato inviato nuovamente per l'approvazione di tale ente con nota 12 novembre 2001 prot. 28224 contestando in maniera puntuale i rilievi effettuati nella predetta nota del 28 febbraio 2001 prot. 5622;

Considerato che la tabella 1 della circolare della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte prot. 9735/27.002 datata 6 giugno 2001 precisa che l'A.S.L. "*esprime il proprio parere obbligatorio relativo al Regolamento (in forma congiunta con l'ARPA, ove richiesto, in relazione alle specifiche competenze) e lo trasmette al Comune richiedente*" e che "*il parere espresso dall'A.S.L. viene inviato al Comune; ove tale parere sia rilasciato in forma condizionata il consiglio Comunale dovrà procedere al suo recepimento mediante Deliberazione.*";

Visto il parere dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 17 - Dipartimento di prevenzione nota 10 gennaio 2002 prot. 905 in cui, nonostante le controdeduzioni presentate dal Comune, si esprime "*parere negativo alle modifiche apportate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 128 del 21 12 .2000, al comma 2° dell'articolo 235 del Regolamento di Igiene e Sanità, e parere favorevole per le restanti modifiche apportate con il medesimo atto*";

Visto il Provvedimento Interno di Giunta Comunale n. 73 del 14 febbraio 2002 ove si da mandato al Servizio Gestione del Territorio di proseguire nel senso indicato dall'A.S.L.;

Visto il parere dell'A.R.P.A. in data 20 febbraio 2002 prot. 2165 ove si rileva che le modifiche apportate non riguardano caratteri ambientali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Funzionario responsabile del Servizio Gestione del Territorio - Dipartimento Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti n. 15, votanti n. 15, n. 15 voti favorevoli, nessuno contrario o astenuto,

D E L I B E R A

1. Di recepire il parere dell'A.S.L. 17 e di approvare le modifiche al Regolamento di Igiene e Sanità, secondo il seguente articolato:

.....

Art. 144

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, i locali interamente o parzialmente sotterranei, ma che non hanno tutti i requisiti prescritti dall'art. 142 del presente Regolamento, possono essere destinati a pubblici esercizi, luoghi di spettacolo o di riunione, magazzini di vendita ed altre attività similari, quando hanno:

- a) l'altezza minima netta di m. 3,00;
- b) pavimento impermeabile contro l'umidità del suolo con sottostante vespaio di cm.30 su fondo in calcestruzzo dello spessore di almeno cm. 10;
- c) muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo con idonea intercapedine, la quale deve essere dotata di tutti i requisiti prescritti nell'apposito articolo del Regolamento Edilizio;
- d) scarico regolare delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti;
- e) accessi ampi atti a consentire un agevole movimento dei frequentatori;
- f) impianto di condizionamento integrale dell'aria.

...

Art. 160

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Sono consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali in conformità con quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del Consiglio

Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691 o dal Regolamento Edilizio Comunale approvato ai sensi della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19.

...

Art. 164

L'altezza interna netta dei piani terreni non dovrà essere inferiore a m. 2,70 se adibiti ad abitazione, e m. 3,00 se adibiti ad altro uso. Altezze minori potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentito il competente organo tecnico dell'A.S.L., in caso di ristrutturazione in conformità con quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691 o dal Regolamento Edilizio Comunale approvato ai sensi della L.R. 8 Luglio 1999 n.19 .

I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono essere sopraelevati di m. 0,50 rispetto al piano di campagna, sistemato ed indicato nei disegni di progetto approvati.

Nei passaggi e disimpegni delle costruzioni residenziali e nei locali di uso comune degli alberghi e residenze comunitarie, delle costruzioni destinate ad attività direzionali o commerciali, e di quelle di spettacolo, altezze minori o maggior sviluppo dei soppalchi potranno essere ammesse, quando l'ampiezza dei locali o le condizioni di aerazione naturale od artificiale lo consentano, sempre nel rispetto delle altre norme del Regolamento Comunale edilizio e di tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del Comando Vigili del Fuoco.

I locali di sottotetto potranno essere adibiti ad abitazione, ed in tal caso il loro volume sarà computato nell'indice volumetrico di edificabilità previsto dal P.R.G., purché l'altezza media non sia inferiore a m. 2,50 (con minimo assoluto di m. 1,70) e l'aerazione e l'illuminazione siano assicurate in modo adeguato ovvero con lucernari di superfici corrispondenti ed apribili almeno per la metà.

...

Art. 562

... abrogato ...
